Regolamento Generale dell'Organismo Paritetico Nazionale Intersettoriale Confederale "OPNIC"

Art. 1 - Funzionamento

Il presente Regolamento fornisce i corretti strumenti interpretativi per la regolare attuazione dello Statuto dell'Organismo Paritetico Nazionale Intersettoriale Confederale OPNIC, costituito dalle organizzazioni UNIMPRESA, ASSIDAL e CONF.A.I.L. e disciplina in particolare il funzionamento dell'Ente, delinea gli obiettivi, le modalità operative, le modalità di finanziamento, i principi guida, le attività e la struttura interna dell'Ente.

L'organismo opera con carattere intersettoriale nell'ambito delle attività economiche e produttive rappresentate dai soggetti aderenti. In ragione delle finalità istituzionali e delle esigenze organizzative dell'ente, l'organismo svolge in via prevalente le proprie attività nel settore dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, promuovendo iniziative, servizi, attività di coordinamento e progetti finalizzati allo sviluppo, alla valorizzazione e al sostegno delle imprese operanti in tale ambito.

Per quanto qui non espressamente richiamato si rinvia alle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché a specifici regolamenti attuativi predisposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente e alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 2 - Finanziamento e Contribuzione

L'OPNIC può ricevere finanziamenti da diverse fonti per sostenere le sue attività istituzionali.

Tra queste rientrano i proventi derivanti dai versamenti delle aziende e dei lavoratori nelle forme e nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva promossa dai soci e dagli accordi stipulati fra le parti, nonché dalle quote di funzionalità delle varie commissioni, secondo i specifici regolamenti funzionali.

Altri proventi possono derivare da iniziative sociali e da ogni altro introito derivante da contributi pubblici o privati ad ogni livello europeo, nazionale e territoriale e destinato alle finalità previste dall'OPNIC. Il finanziamento può provenire da accordi con organizzazioni partner, fondi pubblici o donazioni. La percentuale e la natura dei finanziamenti possono variare a seconda degli accordi e delle necessità dell'Ente.

L'iscrizione e la contribuzione ad OPNIC è libera anche per aziende e datori di lavoro che optino per i servizi dell'Ente indipendentemente dall'applicazione del CCNL stipulato dalle parti sociali.

L'OPNIC è responsabile della gestione dei fondi e delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ente e il supporto alle parti confederali. La gestione finanziaria è effettuata in conformità con le normative vigenti e le linee guida stabilite dagli organi di governo.

In particolare, per quanto riguarda la contribuzione e la distribuzione delle quote, si fa riferimento al Regolamento Funzionale specifico, approvato dal Consiglio Direttivo, che dettaglia le modalità di contribuzione e la successiva distribuzione delle quote tra le parti confederali.

Art. 3 - Principi Guida

Nell'adempiere alle proprie funzioni, l'OPNIC opera secondo il principio della democraticità e della pariteticità dei procedimenti decisionali e di governo.

Segue altresì i seguenti principi guida:

1.Trasparenza
2.Orientamento ai risultati
3.Cultura della Qualità e orientamento alla soddisfazione dei fabbisogni degli utenti

Art. 4 - Modalità di svolgimento delle riunioni

Gli organi collegiali sono validamente costituiti ove presente la maggioranza dei componenti.

In ottemperanza del principio di pariteticità degli Organismi Paritetici, le decisioni e delibere di tutti gli organi previsti dall'art. 8 dello Statuto, sono valide purché riscuotano il voto favorevole di almeno un rappresentante delle due parti.
Lo svolgimento delle riunioni degli Organi statutari e degli Organismi previsti dal Regolamento può svolgersi anche in modalità telematica, ovvero con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati.
In tal caso, è necessario che:
a)sia consentito accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 5 - Ammissione di nuovi soci
Nel rispetto del principio di pariteticità e rappresentatività e con decisione unanime possono essere accolti come nuovi soci dell'Ente organizzazioni dei lavoratori e associazioni datoriali che ne condividono principi e finalità.
La domanda di ammissione del nuovo socio va rivolta al Consiglio Direttivo al quale spetta il potere di deliberare sull'ammissione, le eventuali non ammissioni devono essere motivate.

Art. 6 - Dimissione, sostituzione o revoca dei soci
In caso di dimissione, sostituzione o revoca di ciascun socio, è in facoltà della parte sociale, rappresentante la stessa categoria (datoriale o sindacale) ai fini del mantenimento della pariteticità, di provvedere alla sua sostituzione e, fino a nuova nomina, di esercitarne il diritto di voto nelle varie deliberazioni.

Art. 7 - Organismi Regionali e Provinciali
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e per incentivare la diffusione del sistema pariteticità, l'Ente può prevedere la costituzione di Organismi Paritetici Territoriali, sia a livello Regionale che Provinciale.
Gli Organismi Regionali e Provinciali o strutture di loro emanazione operanti sul territorio hanno un proprio regime patrimoniale e finanziario del tutto separato e autonomo.
Gli organismi Regionali e Provinciali, rispondendo civilmente e penalmente per gli atti e deliberati, attuati dalla sede regionale e/o provinciale, sollevando da ogni responsabilità civile e penale gli Organi Nazionali di detti Organismi.
Le articolazioni su base regionale sono denominate *"OPIC Regionale-Denominazione della Regione"*; quelle su base provinciale sono denominate *"OPIC Territoriale-Denominazione Provincia"*
Le articolazioni territoriali sono composte due rappresentanti designati dalla parte datoriale e da due rappresentanti designati dalla parte sindacale dei lavoratori

I rappresentanti delle articolazioni territoriali resteranno in carica per la stessa durata degli organi statutari di OPNIC, sono rinnovabili e possono essere sostituiti dalle parti che li hanno designati senza necessità di motivazione.
L'attivazione degli Organismi Paritetici Territoriali avviene con delibera del Consiglio Direttivo contenente l'indicazione dei nominativi dei componenti in quota UNIMPRESA-ASSIDAL e in quota

CONF.A.I.L. La carica di Presidente di norma viene assunta da uno dei componenti della parte datoriale mentre la carica di Vice Presidente spetta alla parte sindacale.
Il funzionamento e il finanziamento delle articolazioni territoriali sono disciplinate da un apposite regolamento approvato dagli organi direttivi dell'OPNIC.

Art. 8 - Attività di supporto, coordinamento e monitoraggio sulle attività svolte dagli Organismi Paritetici Territoriali

Rientrano all'interno di questa categoria le seguenti attività:
a) Supporto finalizzato a informare il sistema degli OPIC Territoriali su questioni legate alla pariteticità, anche attraverso l'organizzazione di eventi informativi (es. seminari, convegni ecc.).
b) Assistenza e monitoraggio agli OPNIC Territoriali per l'adeguamento delle attività svolte alle finalità dell'Ente;
c) Verifica della conformità de regolamenti degli OPNIC Territoriali alle direttive degli organi nazionali;
d) Diffusione dello Schema Unico di budget previsionale, di rendiconto consuntivo e di Relazione Annuale che dovranno adottare tutti gli OPIC Territoriali.

Art. 9 - Commissioni dell'Organismo Paritetico

L'OPNIC può istituire Commissioni tecniche per supportare la natura dei servizi da erogare, tenuto conto del profilo professionale dei membri che ne devono far parte.
E' competenza del Consiglio Direttivo costituire le Commissioni, previa consultazione con le parti sociali costituenti l'OPNIC.
Le attività delle Commissioni dell'OPNIC saranno dettagliate in specifici Regolamenti Funzionali predisposti dal Consiglio Direttivo
Tali Regolamenti Funzionali forniscono linee guida specifiche per le competenze, le responsabilità e le modalità operative di ciascuna Commissione. Essi dovranno essere coerenti con gli obiettivi e i principi stabiliti dal presente Regolamento Generale.
Le Commissioni dell'Organismo Paritetico sono tenute a conformarsi scrupolosamente ai Regolamenti Funzionali approvati dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Nomina dei Membri delle Commissioni

La nomina dei membri delle commissioni avviene in conformità con il presente regolamento, in assenza di disposizioni specifiche nello Statuto. I membri delle commissioni sono designati congiuntamente dalle parti costituenti OPNIC, al fine di garantire una rappresentanza adeguata degli interessi di entrambe le parti.

Art. 11 - Nomina dei Presidenti delle Commissioni

I Presidenti delle commissioni sono selezionati tra i membri delle commissioni stesse, previa consultazione tra le parti costituenti OPNIC.
I Presidenti delle commissioni devono possedere le competenze necessarie per guidare in modo efficace la propria commissione e garantire un lavoro efficiente e produttivo all'interno della commissione.

Art. 12 - Direttore Generale

Il Direttore Generale, se nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Presidenza, è responsabile delle attività operative e amministrative dell'Organismo, delle quali risponde allo stesso Consiglio Direttivo.

In particolare:
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio Direttivo, per l'espletamento dei quali può avvalersi anche di collaborazioni esterne;
- predispone una relazione sul funzionamento degli uffici da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Revisione del Regolamento

Il presente regolamento può essere revisionato in qualsiasi momento, previa delibera del Consiglio Direttivo dell'OPNIC.

Le revisioni devono essere conformi allo Statuto dell'OPNIC e concordate dalle parti costituenti dell'Ente.

Art. 14 - Privacy e Protezione dei Dati Personali

L'OPNIC tratta i dati in conformità alle leggi sulla protezione dei dati personali. I dati delle parti confederali sono gestiti in modo sicuro e riservato, garantendo la privacy e la protezione delle informazioni sensibili.

Art. 15 - Disposizioni Finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo
In caso di conflitto tra il presente regolamento e lo Statuto dell'OPIC, lo Statuto avrà la precedenza

Approvato dal Consiglio Direttivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello Statuto nella seduta del 04.05.2026.

Firma del Presidente

Firma del segretario nominato